



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2024

composta dai magistrati

Lucilla Valente	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario
Ruben D'Addio	Referendario, relatore
Emanuele Petronio	Referendario

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* e, in particolare, l'articolo 7, comma 8;

Visti gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009 n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010 n. 8, recante *"pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva"*;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre - 8 novembre 2010, n. 54;

Visto il decreto con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per il Molise per l'anno 2024;

Vista la nota acquisita al protocollo di questa Sezione n. 424 del 6 marzo 2024, con cui il Segretario Comunale del Comune di Lucito ha avanzato richiesta di parere;

Vista l'ordinanza n. 10/PRES/2024, del 15 marzo 2024, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato, per il 18 marzo 2024, la Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario Ruben D'Addio;

IN FATTO

Con nota acquisita al protocollo di questa Sezione n. 424 di pari data, il Segretario Comunale del Comune di Lucito ha avanzato richiesta di parere circa l'applicazione dell'articolo "3 comma 5 del D.L. 44/2023". In particolare, così espone: *"Alla luce di quanto previsto dall'art. 3 comma 5 del D.L. 44/2023 può essere stabilizzato un dipendente assunto con procedura selettiva ex art. 110 del TUEL con qualifica non dirigenziale (ex categoria D) che abbia maturato 3 anni negli ultimi 8 nello stesso Ente che stabilizza. La stabilizzazione di cui all'art. 3, c. 5, D.L. n. 44/2023 riguarda chi è stato "assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165," Caso di specie: l'Ente nel giugno del 2019 con apposita deliberazione ha attivato una selezione pubblica, con pubblicazione di schema di avviso, per la copertura del posto vacante di Istruttore direttivo amministrativo responsabile dei servizi dell'area amministrativo-contabile cat.D- pos. ec. D1 part time ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ha nominato una commissione esaminatrice, è stata approvata la graduatoria e si è proceduto all'assunzione a partire dal 01.08.2019. La formula legislativa prevede che gli stabilizzandi siano stati assunti "a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica". Si richiede parere in merito nel voler procedere alla stabilizzazione".*

IN DIRITTO

Sull'ammissibilità soggettiva

Occorre innanzitutto scrutinare la richiesta di parere in relazione alla sua ammissibilità dal punto di vista soggettivo.

In riferimento a tale questione la Sezione delle Autonomie, prima con atto d'indirizzo del 27 aprile 2004 e da ultimo con delibera 17 dicembre 2007, n. 13, ha affermato il carattere tassativo dell'elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

Per quanto concerne le richieste di pareri provenienti dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, l'articolo 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131 dispone che le stesse possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali laddove istituito.

In mancanza di tale ultimo organo consiliare, la richiesta di parere in esame è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo qualora sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente locale richiedente *ex* articolo 50 T.U.E.L., ovvero il Sindaco, nel caso del Comune.

Pertanto, la richiesta di parere al vaglio della Sezione, sottoscritta dal Segretario Comunale, deve dichiararsi soggettivamente inammissibile.

Sull'ammissibilità oggettiva

Sotto il profilo di ammissibilità in senso oggettivo della richiesta, si vaglia se essa rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 7 comma 8 sopra citato, secondo cui Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni *"collaborazione ... ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica"*.

L'ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali suddette è indicato dalle pronunce di orientamento generale adottate sia dalle Sezioni Riunite sia dalla Sezione delle autonomie, ai rispettivi sensi dell'articolo 17, comma 31, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e dell'articolo 6, comma 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

In particolare, con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni Riunite hanno affermato che detto articolo 7, comma 8 *"conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica"*, precisando, inoltre, che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"* sia pure *"in una*

visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri", giacché "non sono condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria". In particolare, "talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) [...] estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica [...] possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica ...limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle [...] statuizioni recanti [...] limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio" (Corte dei conti, Sezioni Riunite, deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Secondo l'orientamento consolidato della magistratura contabile, *"l'ampliamento dinamico della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate, quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa. Quando la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003"* (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 4 luglio 2022, n. 9/QMIG).

Si aggiunga, inoltre, che la Sezione delle autonomie, con deliberazione 10 febbraio 2014 n. 3, ha individuato tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere, oltre *"all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente"*, anche l'attinenza del quesito proposto ad *"una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali"*.

Dunque, una prima visione prospettica denota l'esorbitanza della richiesta dalla materia contabile e, dunque, dal perimetro della funzione consultiva della Corte dei conti: la questione sottoposta al vaglio della Sezione, non ponendo problematiche ermeneutiche afferenti ai *"limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa"*, si pone al di là dei limiti oggettivi di competenza di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

Infatti, identificando *sic et simpliciter* l'oggetto della richiesta di parere nella possibilità – nello specifico caso evocato – di “*procedere alla stabilizzazione*” a norma dell'articolo 3, comma 5, citato, la cui “*formula legislativa prevede che gli stabilizzandi siano stati assunti “a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica”*” (v. richiesta di parere), essa deve ritenersi sicuramente estranea alla materia della contabilità pubblica per attingere, invece, alla materia giuslavoristica del pubblico impiego.

Inoltre, coglie nel segno anche una seconda analisi prospettica che attiene alla concretezza della questione.

E' palese che la richiesta consultiva si esprime in termini particolari, poiché l'Ente intende ottenere precise indicazioni di natura operativo-gestionale per la risoluzione di una concreta e specifica questione: tale risulta la richiesta circa la possibilità di procedere a stabilizzazione di un dipendente già assunto dall'Ente (“*Caso di specie: l'Ente nel giugno del 2019 con apposita deliberazione ha attivato una selezione pubblica, con pubblicazione di schema di avviso, per la copertura del posto vacante di Istruttore direttivo amministrativo responsabile dei servizi dell'area amministrativo-contabile cat.D- pos. ec. D1 part time ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ha nominato una commissione esaminatrice, è stata approvata la graduatoria e si è proceduto all'assunzione a partire dal 01.08.2019*”).

Tale ricostruzione fattuale priva il quesito posto dei suoi crismi di generalità ed astrattezza, giacché esso sollecita l'esercizio della funzione consultiva *nel mezzo del cammino* decisionale dell'Ente.

Ebbene, l'ambito della funzione consultiva, come delineato dalla normativa e dalle pronunce giurisdizionali più sopra citate, alle quali questa Sezione si è costantemente uniformata, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza dell'Ente; la pronuncia richiesta, da un lato, non potrebbe che conseguire ad un vaglio preventivo di legittimità e di merito su provvedimenti riferiti ad una fattispecie determinata e, dall'altro, potrebbe interferire con l'eventuale sindacato degli atti compiuti da parte di altri Organi della Corte dei conti ovvero con eventuali, futuri contenziosi civili, penali o amministrativi (cfr., in tema, Sezione di controllo Molise, deliberazioni nn. 45/2020/PAR, 13/2020/PAR, 14/2020/PAR, 16/2020/PAR, 125/2019/PAR, 7/2024/PAR, nonché, recentemente, Sezione delle Autonomie, deliberazione 4 luglio 2022, n. 9/QMIG).

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il quesito sia soggettivamente e oggettivamente inammissibile.

Tanto premesso e considerato, la Sezione regionale di controllo per il Molise

P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta di parere, in premessa indicata, presentata dal Segretario Comunale del Comune di Lucito;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deciso nella camera di consiglio, del 18 marzo 2024.

L'estensore
(Ruben D'Addio)


CORTE DEI CONTI
RUBEN D'ADDIO
27.03.2024
12:20:07
GMT+01:00

Il Presidente
(Lucilla Valente)


CORTE DEI CONTI
LUCILLA
VALENTE
CORTE DEI
CONTI
27.03.2024
11:44:50
GMT+00:00

Depositata in Segreteria 27 marzo 2024

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)


CORTE DEI CONTI
SILVIA
STORTO
27.03.2024
12:55:53
GMT+01:00